

combere almeno colla coscienza di aver fatto tutto il nostro dovere. (*Molte voci a destra: Benissimo! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole La Cava.

**LA CAVA.** Signori, questa legge che ha nome di *riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato*, sanziona tali principii, e crea e distrugge tali istituzioni, che è bene esaminarla nel suo fondamento e nelle sue conseguenze... (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio.

**LA CAVA.** Il che io cercherò di fare il più brevemente possibile, stante l'ora tarda in cui mi è avvenuto di parlare.

Il Governo, o signori, è il potere che si occupa soltanto degl'interessi generali della cosa pubblica. L'amministrazione è il modo di regolare da sè i propri affari *individuali e locali*; e direi, per usare la espressione d'un egregio scrittore, è il modo di soddisfare ai propri bisogni al più presto possibile, nel miglior modo possibile, col meno possibile. Questi principii che non trovano nessuna divergenza nel loro fondamento, la trovano però nella loro esplicazione ed attuazione; onde vi sono varie opinioni. Io certamente non mi farò ad esaminarle tutte, ma parmi che si possano riunire in tre gruppi diversi. Alcuni sostengono che l'amministrazione *locale* dev'essere assolutamente indipendente dal Governo; altri che essa dev'essere in tutto dipendente, ed altri infine tengono una via di mezzo, e sostengono che l'amministrazione è bensì diversa dal Governo, ma che l'una non può stare senza dell'altro; e che siccome il Governo deve curare gl'interessi generali, così deve guardare che l'amministrazione non esorbiti, nè esca dalla sua cerchia.

La prima opinione conduce all'anarchia. Quando si ammettesse che l'amministrazione è tutta indipendente dal Governo, si avrebbe lo Stato nello Stato.

La seconda opinione, quella di coloro che vogliono l'amministrazione assolutamente dipendente dal Governo, genera il dispotismo; poichè fa sì che lo Stato non solo si occupi degl'interessi generali, ma di tutte le specialità, ed assorba tutto. Quindi non resta che la terza opinione, che io divido, cioè quella che si riassume nella formula, che il Governo *governa e non amministra*, ed entra soltanto nell'amministrazione *locale* quando questa esorbiti dalla cerchia delle sue attribuzioni.

Qualunque sia però l'opinione che si voglia dividere, egli è indubitato che tutta l'amministrazione di uno Stato, considerata nella sua vastità e comprensione, è un fatto unico e complessivo, ma è al tempo stesso inscindibile; è una sola la sua vita fisiologica, la quale viene a dividersi in tante funzioni, ed ogni funzione è corrispondente a se stessa ed alle altre, cosicchè voi non potete concepire una funzione dell'amministrazione, senza concepire il resto; riesce impossibile poter separare una parte dall'altra, poi-

chè, come diceva, una è la vita fisiologica dell'amministrazione. Ma qual'è la conseguenza che io intendo dedurre da questo fatto dell'inscindibilità dell'amministrazione?

Se, lo ripeto, essa è unica, e se non si può concepire una funzione senza dell'altra, ne segue che riesce impossibile poter stabilire, poter sanzionare le attribuzioni del Governo senza prima sapere quali sono i principii e le attribuzioni dell'amministrazione *locale propriamente detta*. Viceversa, è impossibile conoscere le attribuzioni dell'amministrazione senza stabilire ancora i principii del Governo. Io quindi credo che non possa farsi una legge di amministrazione dello Stato senza la legge di amministrazione comunale e provinciale, e viceversa non possa farsi una legge di amministrazione comunale e provinciale senza quella dello Stato, e ciò per la connessione che esiste fra le loro funzioni.

Se si trattasse di esaminare la legge della quale ci occupiamo, in quanto essa si riferisce alla sola amministrazione centrale, se ne potrebbero stralciare i due primi titoli che riguardano soltanto l'azione governativa centrale, la quale è affatto distinta dall'amministrazione comunale e provinciale.

Dal momento poi che si voglia entrare a discutere l'amministrazione dello Stato, è impossibile di poterla comprendere e sanzionare senza scendere alla parte che riguarda l'amministrazione propria dei comuni e delle provincie.

La Commissione si è preoccupata di questa difficoltà, e diffatti nella prima relazione diceva:

« Ma intanto quel che importa di ben ritenere si è che nei proposti articoli di legge noi non ci siamo occupati mai, nè in alcun modo diretto, delle relazioni esistenti ora fra il prefetto e l'amministrazione provinciale, o se ce ne siamo, ma indirettamente soltanto, preoccupati, fu nell'unico intendimento di non pregiudicare alcuna questione relativa a quella materia, neppure quella di una possibile, assoluta distinzione fra prefettura e provincia. »

Ma questo proposito la Commissione non ha potuto mantenerlo, ed è entrata, anche non volendo, nelle attribuzioni del comune e della provincia, appunto perchè tutta l'amministrazione è inscindibile. Diffatti la Commissione è venuta ad abolire i consiglieri di prefettura, ad abolire le sottoprefetture ed a creare le delegazioni governative, obbietti tutti che entrano nella legge comunale e provinciale.

Ma, siccome non si sa ancora quali siano le attribuzioni che si debbono dare alle provincie ed ai comuni, così sarete costretti a disfare quello che ora state edificando. Diffatti, se la Commissione anela per la riforma della legge comunale e provinciale, come si possono ora determinare le funzioni del *Governo* senza coordinarle a quelle dei comuni e delle provincie?

Invero, se il tempo me lo permettesse, io esaminerei